



# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE, URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DEL  
DIPARTIMENTO

Genova, 8.4.2014

PG/2014/ 73446

Ai Comuni della Liguria

e p.c. Alle Amministrazioni Provinciali  
della Liguria

Ai Collegi e Ordini Professionali  
della Liguria:

- Architetti
- Ingegneri
- Geometri
- Geologi
- Agronomi

**trasmesse via PEC**

**Oggetto:** Deliberazione comunale di esclusione dell'applicazione della SCIA nei centri storici in attuazione dell'art. 23 bis, comma 4, del DPR n. 380/2001 e s.m. (come introdotto dall'art. 30, comma 1, lettera f) del DL n. 69/2013 come convertito nella L. n. 98/2013).

Con la presente in relazione all'obbligo di assunzione da parte di ogni Comune entro il 30 giugno 2014 di apposita deliberazione di individuazione delle aree all'interno dei centri storici (zone omogenee di tipo A del DM 2.4.1968, n. 1444 o di ambiti a loro equivalenti) in cui escludere l'applicazione della SCIA per gli interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma delle costruzioni, in attuazione dell'articolo 23 bis, comma 4, del DPR n. 380/2001 e s.m. (come introdotto dall'art. 30, comma 1, lettera A del DL n. 69/2013 come convertito nella L. n. 98/2013) si chiede di comunicare se nel frattempo sia già stata assunta tale deliberazione e, in caso positivo, di trasmetterne copia, prima possibile, alla struttura regionale Affari Giuridici del Territorio.

Al riguardo si sottolinea che la deliberazione comunale di che trattasi è da assumere entro il ridetto termine perentorio al fine di:

a) rendere operativa nel territorio comunale l'applicazione della SCIA (di cui all'art. 21 bis comma 1, lettera e bis) della l.r. n. 16/2008 come da ultimo modificata dall'art. 13, comma 1, della l.r. n. 40/2013) per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti demolizione e ricostruzione o ricostruzione di edifici crollati o demoliti con modifica della relativa sagoma (ma a parità di volumetria) aventi ad oggetto edifici ricadenti nelle zone omogenee A di cui al DM 2-4-1968, n. 1444 e nelle zone o ambiti ad essi assimilabili purchè non si tratti di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e s.m. (e cioè soggetti a vincoli culturali e paesaggistici);

b) evitare l'attivazione dell'intervento sostitutivo della Regione normato dall'art. 20 della l.r. n. 40/2013 in applicazione del soprarichiamato art. 23 bis, comma 4, del DPR n. 380/2001 e s.m.

In proposito si sottolinea, dunque, che l'assunzione di detta deliberazione, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m., entro la sopraindicata data del 30.6.2014:

a) **è comunque obbligatoria** al fine di evitare l'attivazione dell'intervento sostitutivo regionale di cui al citato art. 20 della l.r. n. 40/2013 e deve essere assunta anche nel caso in cui l'Amministrazione comunale ritenga di non individuare nelle sopramenzionate zone A le aree da escludere dall'applicazione della SCIA ai sensi del sopracitato art. 21 bis, comma 1, lettera e bis) della l.r. n. 16/2008 e s.m.;

b) **non è soggetta ad approvazione** da parte né della Regione, né della Provincia in quanto la fonte statale di riferimento (art. 23 bis, comma 4, del DPR. n. 380/2001 e s.m.) demanda l'adozione di tale atto soltanto al Comune, senza configurarla come una variante al Piano urbanistico soggetta ad approvazione da parte di una Amministrazione diversa dal Comune.

Infine si evidenzia la necessità, una volta assunta la deliberazione comunale di che trattasi, di inviarne prima possibile copia alla Regione per debita conoscenza a fronte delle citate disposizioni di cui all'art. 20 della l.r. n. 40/2013 relative all'intervento sostitutivo regionale in caso di inerzia dei Comuni.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Pier Paolo Tomiolo)

